

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2047

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAICICH, NATTA, GIANNANTONI, CHIARANTE, BERLINGUER GIOVANNI, BENEDETTI TULLIO, BINI, FINELLI, PELLEGATTA MARIA AGOSTINA, PICCIOTTO, TEDESCHI, TESSARI, VITALI

Presentata il 13 aprile 1973

Provvedimenti urgenti per il personale della scuola

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le attese del personale della scuola e del paese, perché nel quadro di una politica di rinnovamento della scuola, un nuovo stato giuridico fosse varato, sono state ancora una volta frustrate e deluse.

Di un lungo lavoro condotto dal Parlamento oggi, dopo lo smembramento della legge avvenuto nella sua ultima lettura al Senato, poco o nulla resta in piedi. Riteniamo, perciò, di dover proporre e sottoporre al vostro

urgente esame questo provvedimento per un primo e più immediato riconoscimento dei diritti del personale della scuola sul piano del trattamento economico e dell'ingresso nei ruoli degli incaricati, convinti di dover subito dopo considerare in un quadro di serietà e di impegno questi problemi nel contesto più complesso dello stato giuridico, dei diritti e dei doveri degli insegnanti e di tutto il personale, della organizzazione degli organi di governo democratico della scuola.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A partire dal 1° luglio 1973 e fino al 30 giugno 1974, sarà corrisposto al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado, esclusa l'università, un assegno mensile pensionabile di lire 35 mila.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'articolo 1, primo comma

della legge 8 agosto 1972, n. 483, sono sopresse le parole: « sino alla approvazione del nuovo stato giuridico del personale della scuola di ogni ordine e grado ».

Con successiva legge si disporrà l'attribuzione al personale di cui sopra di un assegno pensionabile a decorrere dal 1° luglio 1974, secondo i principi che saranno stabiliti.

ART. 2.

Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, che hanno già conseguito il titolo di abilitazione corrispondente all'insegnamento per il quale sono incaricati o lo conseguiranno nella sessione dei corsi abilitanti speciali, sono nominati di ruolo, con decorrenza 1° ottobre 1973.

Gli insegnanti di cui al presente articolo mantengono la cattedra o il posto che attualmente ricoprono.

Per quegli insegnanti, che, trovandosi nelle condizioni previste dai precedenti comma risultano inclusi in graduatorie ad esaurimento compilate in applicazione di precedenti provvedimenti legislativi, la decorrenza della nomina in ruolo è quella prevista dalla graduatoria ad esaurimento in cui sono inclusi.

Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto fisserà le modalità ed i tempi per l'assegnazione definitiva della cattedra o posto e della sede.

ART. 3.

Al maggiore onere per l'anno finanziario 1973 si fa fronte con corrispondente riduzione dei capitoli 3521 e 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.